

STATUTO

**GIADA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA DON
MINZONI 39

Numero REA: CL - 113338

Codice fiscale: 02000270856

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

*Allegato all'atto Rep. 38168
Repp. 19077*

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 8.11.1991 n.381 sulle cooperative sociali, e successive modifiche ed integrazioni, con sede nel Comune di Caltanissetta, la Società Cooperativa denominata "GIADA società cooperativa sociale O.N.L.U.S." Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la fornitura dei servizi socio sanitari assistenziali ed educativi. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale, e internazionale. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il prin-

Crescenzo

Maria

Maria

Apollonia

Benedetto

Alberto

Carlo



cipio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi della L. 8.11.1991 n. 381 art. 1 comma 1 lettera a), e successive modifiche ed integrazioni.

La società,

- operando nell'ambito della solidarietà sociale;
- perseguendo finalità mutualistiche mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Associazioni, Province, Regione, Unità sanitarie locali, ecc...), Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privato;

- nel rispetto delle norme che regolano la vita delle Società Cooperative e le attività professionistiche con l'intento di garantire comunque il livello " professionale " delle prestazioni e la dimensione mutualistica del lavoro, si propone in generale di operare nell'ambito:

1) **dell'assistenza agli anziani** e dei relativi operatori in ossequio alla L. R. n. 67 del 6.5.81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ad ogni altro provvedimento emanato o emanando sui servizi sociali, sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale.

Particolarmente:

- il mantenimento delle persone anziane, il reinserimento delle stesse nel nucleo familiare, nel normale ambiente di vita;
- la promozione e il sostegno di una rete di servizio a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenza;
- lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed acconsentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- la promozione di studi sulle condizioni e i problemi delle persone anziane;
- la formazione e l'aggiornamento del personale;
- l'utilizzo del volontariato;
- l'assistenza domiciliare ed abitativa;
- la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali; di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero; di centri diurni e notturni di assistenza; di case albergo, case protette e comunità alloggio;
- l'assistenza socio sanitaria;
- la realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza economica;
- la prestazione dell'assistenza e della cura degli

anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

- la creazione di impianti polivalenti per la cultura, e la ricreazione dell'anziano;
- la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato del territorio.
- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

2) ai portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori in ossequio alla L. n. 517 del 04.08.77 e successive modificazioni e integrazioni, e alla L. regionale n. 68 del 18.04.81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ad ogni altro provvedimento emanato o emanando sui servizi sociali, sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale.

Particolarmente:

- la prestazione e l'assistenza ai soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;
- l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;
- la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato del territorio;
- l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta all'integrazione nella vita sociale;
- la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita associata;
- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;
- la prestazione di assistenza medica, generica e specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
- l'istituzione di un consultorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;
- l'orientamento professionale del portatore di handicap e il suo inserimento nelle istituzioni di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché nelle attività lavorative;
- l'iniziativa informativo-formativa rivolta a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio culturale dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sulle conoscenze tecnico - scientifiche che consentono la prevenzione e il recupero degli handicap.

- la creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico-pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie, per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
 - l'istituzione di servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunità alloggio e case famiglia, dotate di personale in possesso di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;
 - l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli handicap, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la gestazione, il parto, il periodo prenatale e nelle fasi di sviluppo bio-fisico e psico-sociale;
 - l'istituzione di un servizio di aiuto personale, in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali ai soggetti portatori di handicap che, per la qualità subiscono un deficit transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;
 - la promozione di servizi mensa, di trasporto, per la frequenza di asili nido, scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale, centri riabilitativi educativi a carattere ambulatoriale e diurno;
 - la rimozione sistemica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di handicap;
 - la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio culturali e scolastiche e delle forze interessate in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione sociale che riguardi direttamente tutta la comunità locale;
 - gli interventi coordinati di équipes pluridisciplinari;
 - la fruizione di servizi per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all' art. 10 della L. R. 2.1.79 n. 1 da parte dei portatori di handicap.
 - impianti per l'ippoterapia;
- 3) ai tossicodipendenti in ossequio alla L. R. n. 64 del 21.08.84 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad ogni provvedimento emanato o emanando sui servizi sociali, sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale, con attività di prevenzione e riabilitazione, attuando in particolare:
- interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione di piani terapeutici individualizzati;
 - iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale;
 - soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali;
 - accoglienze in comunità terapeutiche diurne ed aperte;
 - soggiorni destinati alla disintossicazione, in luoghi e

strutture non sanitarie;

- iniziative di volontariato autonome e/o collegate ai servizi pubblici e privati;

- interventi di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con il Provveditorato agli studi, i distretti scolastici e gli altri organi collegiali;

- interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte a rischio.

4) ai minori perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di villaggi o case famiglia, in cui si favorisce l'elevazione morale culturale e civile dei ragazzi mediante:

- attività formative, ricreative ed assistenziali;

- la gestione di Centri educativi, Centri per minori, Centri di aggregazione giovanile

- gestione di casa famiglia, casa alloggio ed ogni forma di residenzialità prevista dalle leggi e regolamenti regionali per minori, giovani e genitori per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;

- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali previsti dalla L. 328/2000 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

- palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche;

- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

asili infantili e asili nido pubblici ed aziendali, centri di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia, consultori, mense e lavanderie;

attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;

- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;

- servizio di segretariato sociale;

- servizio sociale professionale;

- servizio di autonomia e comunicazione;

- centro anti-violenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità di emergenza e case di accoglienza con gestanti e donne con figli, di cui al D.P. della Regione Sicilia del 31 marzo 2015;

- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare

- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;
- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;
- servizi di trasporto per minori inabili
- la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi;
- la gestione di mense.

centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili;

dare luogo, con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, a forme di collaborazione che riconoscano il ruolo autonomo e lo specifico spessore culturale e tecnico della cooperativa, ritenendo che ciò sia condizione indispensabile per giungere ad una effettiva applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà.

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali, potrà ancora:

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci per comprovati motivi funzionali della Società;
- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione, perfezionamento;
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a società, consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali;
- accettare lasciti e donazioni;
- assumere interessanze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non,
- aprire conti correnti: emettere cambiali; assumere mutui ipotecari; riscuotere mandati e contributi, riscuotere quietanze liberatorie in genere.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti la cooperativa potrà infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere comunitarie, statali, regionali e di ogni altro Ente.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/91), industriale

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a

scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci è composto da tre ad otto, gli stessi debbono essere esclusivamente persone fisiche.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, avendo la capacità di agire.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente.

- Possono essere soci prestatori tutti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino attività attinenti alla natura degli scopi sociali della cooperativa e che, per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono contribuire direttamente all'impresa sociale e cooperare attivamente al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto nell'apposita sezione del Libro dei Soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciali di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati da presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- in mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale, potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione d'esclusione.

Art. 7 (Domanda d'ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto;
- e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto, fermo restando il II comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei punti b), c), d) ed e) relative alla persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) il numero delle quote che si intende sottoscrivere.

Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal

presente articolo.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando agli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, I soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e i termini fissati dall'Organo amministrativo a:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa d'ammissione, a titolo di rimborso delle spese d'istruttoria della domanda d'ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dai soci in sede d'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o liquidazione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, sia per motivi oggettivi che soggettivi.
- c) La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali con le modalità previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimen-

to degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, da regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 20 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, può proporre opposizione al Collegio arbitrale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 lettere b) c) d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dal scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Fermi restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31/01/1992 legge n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto, denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentanti da quote trasferibili del valore di € 1.000,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, che intende trasferire i titoli, gli amministratori, provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo, il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse
- c) il termine minimo di durata del conferimento
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuite alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della predente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dei soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo al fine dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Carlo
Maria
Maria
Immacolata
Rossella
Alfredo
Carmelo



Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

2) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluyente nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre op-

posizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ai sensi dell'art. 2545 quater, comma I;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalenti;

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, fermi restando le destinazioni per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Nessun utile potrà essere distribuito ai soci.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalenti.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai solo soci finanziatori nella misura massima prevista per la cooperative a mutualità prevalenti.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuita mediante una o più delle seguente forme:

- erogazione diretta;
- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- Emissione di quote di sovvenzione.

Adolfo D'Amico
M. Biondi
M. Biondi
Sp. Biondi
Biondi
Adolfo
Adolfo



La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrente fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Presidente, mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, II comma del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire alla Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto dall'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dal parente entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

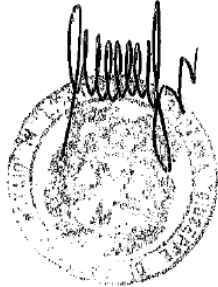
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-

Amministratore
M. Pizzanti
M. Pizzanti
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore



tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

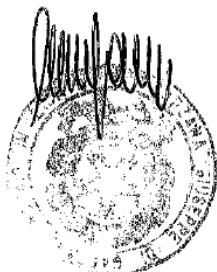
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuote, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al

Carichi d'ufficio
M. Di Stefano
Monica Maria
Indirizzo
Benevento
Chiaia di Napoli
Greco



vice presidente. L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciale procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme amministrative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato, se obbligatorio per legge, o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla decisione dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci, se nominati, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci, se nominati, è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico scelto tra gli esperti di diritto e di settore, nominato dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via rituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1,2,3,5,6 e 7 dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamenti e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzioni)

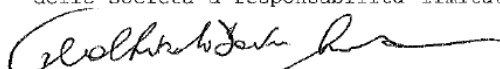
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibile, di devoluzione di patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

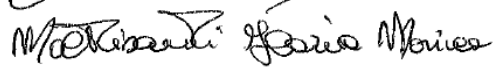
Art.39 (Rinvio)

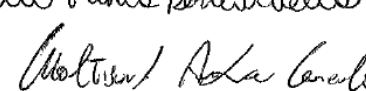
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalenti.

Per quanto non prevista dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina della società cooperative", a norme dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.









23 di 23